



CITTÀ DI CASTELFRANCO VENETO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Approvato con Deliberazione Consiliare n. 54 del 25/07/2014

Variazioni al Regolamento:
- n. 7 del 01/03/2019 C.C.

INDICE

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Presupposto
TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	
Art. 3	Oggetto del titolo
Art. 4	Pertinenze
Art. 5	Unità immobiliari equiparate alle abitazioni principali
Art. 6	Determinazione dei valori delle aree edificabili
Art. 7	Fabbricato di nuova costruzione e fabbricato parzialmente costruito
Art. 8	Fabbricati inagibili inabitabili
Art. 9	Versamenti
Art. 10	Accertamento con Adesione
Art. 11	Rimborsi e compensazioni
TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	
Art. 12	Oggetto del titolo
Art. 13	Presupposto impositivo
Art. 14	Soggetti passivi
Art. 15	Aliquote
Art. 16	Versamenti
TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	
Art. 17	Oggetto del titolo
TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 18	Funzionario responsabile
Art. 19	Potenziamento degli uffici preposti alla gestione delle entrate
Art. 20	Norme di rinvio
Art. 21	Entrata in vigore

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Castelfranco Veneto, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Regolamento viene adottato allo scopo di ridurre, ove possibile, gli adempimenti in capo ai cittadini, semplificare e razionalizzare i procedimenti di accertamento e riscossione ed indicare i procedimenti per una corretta, efficace, efficiente ed economica gestione del tributo.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

Art. 3

OGGETTO DEL TITOLO

1. Le norme del presente titolo integrano nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa, le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147, per l'applicazione nel Comune di Castelfranco Veneto dell'Imposta Municipale Propria (IMU).
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni normative vigenti

Art. 4
PERTINENZE

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. In presenza di un numero di pertinenze maggiore di quelle previste dalla legge, il soggetto passivo deve dichiarare quale intende considerare come pertinenza dell'abitazione principale.

Art. 5
UNITÀ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALLE ABITAZIONI PRINCIPALI

1. Sono equiparate all'abitazione principale l'abitazione e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata.

Art. 6
DETERMINAZIONE DEI VALORI DELLE AREE EDIFICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D. Lgs. 504/1992.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, la Giunta determina periodicamente, per zone omogenee e secondo le destinazioni urbanistiche i valori di riferimento, delle aree fabbricabili site nel territorio del comune.
3. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore e quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma precedente, non gli compete alcun rimborso per eccedenza d'imposta versata.

Art. 7
**FABBRICATO DI NUOVA COSTRUZIONE E FABBRICATO
PARZIALMENTE COSTRUITO**

1. I fabbricati di nuova costruzione, compresi quelli oggetto di interventi di recupero a norma dell'articolo 5, comma 6, del D. Lgs. 30/12/92, n. 504, e i fabbricati parzialmente costruiti, sono assoggettati all'imposta come fabbricati a partire dalla data di ultimazione lavori anche se parziale, o se antecedente, dalla data di accatastamento dell'immobile o di inizio utilizzazione con riferimento anche alla data di residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche, come energia elettrica, gas, acqua, ecc.

2. Per i fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 8

FABBRICATI INAGIBILI INABITABILI

1. Al fine della fruizione della riduzione della base imponibile del 50 per cento di cui all'articolo 13 comma 3 del Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone (fatiscenti). Pertanto, non sono considerati inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici.

2. La riduzione si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. Per il riconoscimento di tale riduzione così come per l'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere presentata al Comune la relativa dichiarazione IMU.

Art.9

VERSAMENTI

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta complessivamente dovuta per l'anno (acconto e saldo) è pari o inferiore a 12,00 (dodici) euro.

3. In caso di successione il versamento della quota di propria spettanza della rata scaduta dovuta dagli eredi o aventi causa può essere effettuato entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione di successione dall'articolo 31 comma 1 del D. Lgs. 346/1990 e successive modificazioni ed integrazioni. In tal caso i soggetti che intendono usufruire di tale dilazione sono tenuti a segnalarlo preventivamente al comune trasmettendo poi con apposita comunicazione l'avvenuto tardivo versamento;

Art. 10

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Il comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base del Decreto Legislativo 19.6.1997 n. 218 ovvero secondo le norme del relativo regolamento comunale.

Art. 11
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di ricorso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui la sentenza è divenuta definitiva.
2. Sull'istanza di rimborso il Comune procede entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione al protocollo generale .
3. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse legale calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
4. Non si dà luogo al rimborso di importi per sola imposta uguali o inferiori ad euro dodici per ciascuna annualità.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di imposta municipale propria. Il funzionario responsabile, sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

**TITOLO 3 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI
INDIVISIBILI (TASI)**

ART. 12
OGGETTO DEL TITOLO

1. Le norme del presente titolo integrano nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446 e da ogni altra disposizione normativa, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 669 e ss. della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'applicazione nel Comune di Castelfranco Veneto del tributo per i servizi indivisibili (TASI).
2. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni normative vigenti ed inoltre gli artt. 6 e 10 del titolo 2.

ART. 13
PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale e relative pertinenze, così come definite ai fini dell'IMU.

ART. 14

SOGGETTI PASSIVI

1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all'articolo precedente
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La restante parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; Al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni

ART. 15

ALIQUEUTE

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

ART. 16

VERSAMENTI

1. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale
2. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

3. Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore 12,00 (dodici) euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

4. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 17

OGGETTO DEL TITOLO

1. Ai sensi dell'articolo 1 comma 668 della Legge 27/12/2013, n. 147, i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 18

NOMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, spetta alla Giunta Comunale designare il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 19

POTENZIAMENTO DEGLI UFFICI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE

1. L'ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare.

2. Al fine del potenziamento delle risorse umane e strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, in attuazione dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 viene riservata una quota del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. In applicazione del comma 2, l'amministrazione potrà costituire un fondo per la corresponsione al personale addetto alle attività di gestione, controllo ed accertamento dell'Imposta Municipale propria e della TARI riservando ad esso fino ad un massimo del cinque per cento del gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti emessi nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato.

4. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del servizio tributi, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

ART. 20 NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali indivisibili (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014